

*con il patrocinio morale di*



*Consiglio regionale della Calabria*



*Consiglio regionale della Calabria*

**COMMISSIONE REGIONALE PER  
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E  
DELLE PARI OPPORTUNITÀ FRA  
UOMO E DONNA**



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

La Commissione Regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, della Calabria, rappresentata dalla Presidente Anna De Gaio

E

L'Ufficio Scolastico Regionale, rappresentata dalla dott.ssa Loredana Giannicola

## **PREMESSA**

Considerando l'importanza di promuovere l'uguaglianza di genere sin dai primi anni di formazione e l'importanza del sistema educativo nel favorire un ambiente inclusivo e rispettoso delle differenze;

Considerando il ruolo chiave che la Commissione Pari Opportunità svolge nella promozione della parità di genere e dell'uguaglianza tra donne e uomini;

Considerando l'importanza di garantire l'uguaglianza di genere e promuovere l'inclusione nelle scuole;

Considerando il ruolo della Commissione Regionale Pari Opportunità nel promuovere politiche di genere;

Considerando il ruolo dell'Ufficio Scolastico Regionale nel sostenere la comunità scolastica nella gestione e supervisione delle scuole nella regione;

Tenendo conto che l'istruzione è determinante per garantire nei fatti l'uguaglianza dei cittadini, e che la Costituzione Italiana sancisce l'uguaglianza tra uomo e donna e il diritto all'istruzione come fondamentali per la società.

## **TENUTO CONTO CHE**

Il presente protocollo d'intesa ha lo scopo di stabilire una collaborazione tra la Commissione Pari Opportunità e l'Ufficio Scolastico Regionale, impegnandosi a collaborare per promuovere e implementare politiche di genere nelle scuole della Regione Calabria, al fine di creare un ambiente inclusivo e rispettoso per tutti gli individui, indipendentemente dal genere

Si conviene quanto segue:

### **ARTICOLO 1**

#### **Obiettivi**

1. Le parti si impegnano a lavorare insieme per promuovere l'uguaglianza di genere nelle scuole, eliminando stereotipi di genere e promuovendo la consapevolezza delle problematiche legate all'uguaglianza di genere.
  2. Le parti si impegnano a sensibilizzare la comunità scolastica sulla necessità di promuovere l'inclusione di tutti gli individui, indipendentemente dal genere, e a contrastare comportamenti discriminanti, favorendo la conoscenza e la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere.
- Le parti si impegnano a organizzare incontri periodici sul tema dell'uguaglianza di genere ed in tema di educazione al rispetto, per il personale scolastico, i genitori e gli studenti, al fine di aumentare la consapevolezza e fornire strumenti pratici per promuovere l'inclusione.
  - Le parti si impegnano a sviluppare e promuovere il patrimonio educativo sul tema dell'uguaglianza di genere da utilizzare nelle scuole, adattate alle diverse fasce di età degli studenti.
  - Le parti si impegnano a collaborare per sviluppare politiche che promuovano l'uguaglianza di genere e l'inclusione, prestando particolare attenzione alla prevenzione e gestione del bullismo di genere.
  - Le parti si impegnano, per come previsto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca “a seguire con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l'identità di genere, che nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale”.
  - Le parti si impegnano a riservare un'attenzione particolare alla valorizzazione del genere femminile laddove risulti penalizzato, nell'ambito delle materie di studio, Favorendo l'elaborazione e la diffusione di materiali didattici inclusivi, che rappresentino adeguatamente la diversità di genere;
  - Le parti si impegnano a sostenere la formazione del personale scolastico sulla tematica di genere e sulle pratiche di inclusione e uguaglianza, anche attraverso iniziative extracurricolari e progetti educativi volti a favorire la consapevolezza di sé e degli altri nelle relazioni di genere;
  - Le parti si impegnano a sostenere la creazione di reti di scuole che lavorino in maniera sinergica sulla tematica di genere e condividano le proprie esperienze

## **ARTICOLO 2**

### **Monitoraggio e valutazione**

Le Parti sottoscrittrici si impegnano a monitorare l'attuazione del presente protocollo d'intesa, attraverso la valutazione periodica degli obiettivi comuni e l'analisi dei risultati ottenuti. Saranno predisposti degli indicatori di monitoraggio per valutare il raggiungimento dei risultati, attraverso incontri periodici per monitorare l'attuazione delle politiche di genere nelle scuole e condividere le buone pratiche;

## **ARTICOLO 3**

### **Durata**

1. Il presente Protocollo ha la durata sperimentale di due anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere, su volontà delle parti, modificato e/o integrato in ogni momento. Alla conclusione dei due anni, considerate le esperienze realizzate dai sottoscrittori, si valuteranno modalità e termini di prosecuzione.

## **ARTICOLO 4**

### **Trattamento dati**

1. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

2. Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

3. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra.

4. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente protocollo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da

altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

5. Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del Regolamento (UE) 679/2016 di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Protocollo.

## **ARTICOLO 5**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Protocollo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, converti con emendamenti dalla Legge 21.02.2014, n. 9.

Reggio Calabria, 31 marzo 2026

*Dott.ssa Loredana Giannicola*  
Direttore Generale USR

*Prof.ssa Anna De Gaio*  
Presidente CRPO